

Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia

Disciplina

per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo (D.M. 1432/2021)

Bari, 16 aprile 2024

















FONTI NORMATIVE

- Art. 117, comma 3, della Costituzione
- D.lgs. n.30/2006 «Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni ai sensi dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131;
- Art. 20 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (D.lgs. n. 79/2011 All. 1)
- Artt. 11- 16 L.r. n. 17 /2019 e ss.mm. ii.
- D.M. 5 agosto 2021 prot. 1432
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 811 del 6 giugno 2022



















POTESTA' LEGISLATIVA IN MATERIA DI PROFESSIONI TURISTICHE

La disciplina delle professioni, a qualsiasi settore esse afferiscano, rientra nell'ambito della **potestà legislativa concorrente Stato Regioni** (Art. 117, comma 3 Cost.; giurisprudenza costante della Corte Cost.: sentenze n. 222/2008, n. 271/2009, n. 132/2010, n. 178/2014n. 117/2015).

Ciò significa che lo Stato è legittimato a dettare i principi generali in materia, mentre rientra nella competenza delle Regioni solo la disciplina di dettaglio e di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.

In particolare, per quanto concerne l'accesso alle professioni, la legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato. I titoli professionali rilasciati dalla Regione nel rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali consentono l'esercizio dell'attività professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali (art. 4, commi 2 e 3 D.lgs. n.30/2006).



















Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (D.lgs. n. 79/2011 All. 1)

Art. 20

Direttore tecnico

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzia di viaggio e turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.



















Decreto Ministero del Turismo 5 agosto 2021 prot. n. 1432

"Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo"

Il D.M. 1432/2021, che consta di 5 articoli, individua:

- ♦ funzioni del Direttore Tecnico di agenzia di viaggio e turismo
- ♦ autorità competente al rilascio dell'abilitazione
- ♦ requisiti per conseguire l'abilitazione



















Funzioni del Direttore Tecnico di agenzia di viaggio e turismo

Il direttore tecnico ha la responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e svolge le seguenti funzioni:

a)sovraintende alle attività aziendali, ne cura l'organizzazione, la programmazione e la promozione, gestendo le risorse umane;

b) assolve alle funzioni di natura tecnico specialistica concernenti la produzione, l'organizzazione e l'intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici.



















Requisiti professionali

L' abilitazione all'esercizio sul territorio nazionale dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è rilasciata dalle Regioni e dalle Province autonome previo accertamento del possesso dei **requisiti soggettivi, formativi, linguistici indicati** ai commi 2,3,24 del D.M. 1432/2021



















REQUISITI SOGGETTIVI

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'UE, ovvero cittadinanza di un altro Stato congiuntamente alla posizione regolare con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) assenza di condanne per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 codice penale;
- e) assenza di misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.



















REQUISITI LINGUISTICI

Possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, pari o superiori al livello B2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012 (Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera del personale scolastico).



















Requisiti formativi

- a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta o parificata, conseguito anche all'estero purché ne sia valutata l'equivalenza da parte della competente autorità italiana;
- b) adeguata conoscenza delle seguenti materie: legislazione turistica; tecnica turistica; amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo; geografia turistica; tecnica dei trasporti; marketing turistico.



















Percorsi abilitativi

L'accertamento della conoscenza della materie indicate all'art 2, comma 3, lett. b) del DM 1432/2021 può avvenire attraverso tre modalità cui corrispondono tre distinti percorsi abilitativi:

- Abilitazione per titoli
- Abilitazione per esami
- .Abilitazione per esperienza professionale acquisita



















Abilitazione per titoli

L'abilitazione, in presenza dei requisiti soggettivi e linguistici, può essere conseguita, senza necessità di sostenere alcun esame, da coloro che (alternativamente):

- a) hanno conseguito un titolo di studio, post diploma di istruzione di secondo grado, rilasciato da Istituto Tecnico Superiore ad indirizzo turistico;
- b) hanno conseguito un diploma di laurea magistrale in Scienze turistiche ed equipollenti rilasciato da un'università statale o legalmente riconosciuta o parificata (LM49);
- c) hanno conseguito un master universitario in ambito turistico;
- d) hanno svolto un dottorato presso un'università statale o legalmente riconosciuta o parificata in ambito turistico.



















Modalità di rilascio dell'abilitazione per titoli

- 1. istanza di parte alla Regione o Provincia autonoma diretta al rilascio dell'abilitazione (Avvio);
- 2. accertamento da parte della Regione o Provincia autonoma del possesso dei requisiti richiesti (Istruttoria);
- 3. rilascio abilitazione o diniego (Conclusione).

Il modulo per l'istanza alla Regione Puglia è disponibile nell'area Turismo del sito istituzionale della Regione al seguente link :<u>abilitazione-per-titoli--direttore-tecnico-di-agenzia-di-viaggio-e-turismo</u>



















Abilitazione per esami

L'abilitazione, può essere rilasciata dalla Regione o dalla Provincia autonoma:

- a seguito di un esame finale collocato a valle della frequenza di uno specifico corso di 600 ore autorizzato dalla Regione/Provincia autonoma e tenuto da enti formativi accreditati secondo il vigente sistema di formazione professionale (art. 2, comma 7, lettera e, del D.M.);
- a seguito di esame di abilitazione bandito dalla medesima Regione o Provincia autonoma che non abbia attivato i corsi di formazione (art. 2, comma 7, lettera f, del D.M.).

Con deliberazione di Giunta regionale n. 811 del 06/06/2022 la Regione Puglia ha recepito l'Accordo sancito in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Rep. atti n. 22/48/CR10/C16-C17 del 16 marzo 2022 e di conseguenza adottato Linee guida in materia di "Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo", recanti le modalità di espletamento dell'esame e lo standard professionale e formativo del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo abilitazione.





















Modalità di rilascio dell'abilitazione per esame

- 1. frequenza del corso di formazione e superamento dell'esame finale, ovvero superamento dell'esame diretto tenuto dalla Regione, cui consegue un "Attestato di qualificazione";
- 2. istanza di parte alla Regione o Provincia autonoma diretta al rilascio dell'abilitazione;
- 3. accertamento da parte della Regione o Provincia autonoma del possesso dei requisiti soggettivi, formativi (diploma di istruzione di secondo grado) e linguistici;
- 4. rilascio abilitazione o diniego.

Il modulo per l'istanza alla Regione Puglia è disponibile nell'area Turismo del sito istituzionale della Regione al seguente link: <u>abilitazione-a-seguito-di-superamento-di-esame-come-direttore-tecnico-di-agenzia-di-viaggio-e-turismo</u>

















Abilitazione sulla base dell'accertamento dell' dell'esperienza professionale acquisita

L'abilitazione in tal caso è rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 29 del D.Lgs. 206/2007 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali).

Tale percorso è quindi basato sull'accertamento dell'esperienza professionale pregressa che, a seconda del ruolo rivestito nell'arco temporale di riferimento, deve o meno accompagnarsi ad una formazione precedentemente acquisita.

Con determinazione del Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione n. 138 del 06/07/2022 è stata approvata la tabella recante requisiti e documentazione richiesta per il riconoscimento dell'esperienza professionale ai fini del rilascio dell'abilitazione.



















Modalità di rilascio dell'abilitazione per esperienza professionale acquisita

- 1. istanza di parte alla Regione o Provincia autonoma diretta al rilascio dell'abilitazione (Avvio);
- 2. accertamento da parte della Regione o Provincia autonoma del possesso dei requisiti richiesti (Istruttoria);
- 3. rilascio abilitazione o diniego (Conclusione).

Il modulo per l'istanza alla Regione Puglia è disponibile nell'area Turismo del sito istituzionale della Regione al seguente link: <u>come-richiedere-l-abilitazione-per-esperienza-professionale-acquisita-come-direttore-tecnico-di-agenzia-di-viaggio-e-turismo</u>

















Elenchi regionali dei direttori tecnici agenzia di viaggio e turismo

Con <u>Determinazione del Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione 16 novembre 2023, n. 296</u>, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 104 del 23.11.2023, sono stati approvati gli elenchi regionali dei direttori tecnici agenzia di viaggio e turismo abilitati dalla Regione Puglia (

Trattasi di elenchi a formazione progressiva che hanno mero valore ricognitivo.

Sono distinti nelle seguenti sezioni :

Sezione "A"

riportante i soggetti abilitati a "Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" ai sensi della l.r. 17/2019 e delle disposizioni regionali previgenti tra cui i soggetti abilitati dalle province in base a dette previgenti disposizioni, distinta in sottosezioni rispettivamente denominate:

Sezione A1 – Soggetti abilitati per esami ai sensi delle disposizioni normative previgenti la l.r. n. 17 del 30/04/2019; Sezione A2 – Soggetti abilitati ai sensi della l.r. 17 del 30/04/2019.

Sezione "B"

riportante i soggetti abilitati a "Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" ai sensi del D.M. 1432/2021, distinta in 4 sottosezioni, coincidenti con i diversi percorsi abilitativi contemplati da detto decreto.

Gli elenchi sono consultabili al seguente link: <u>Elenchi direttori-tecnici-di-agenzie-viaggio-e-turismo</u>























GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Gabriella Belviso

Regione Puglia – Sezione Turismo e Internazionalizzazione

Dirigente Servizio Promozione del Territorio e Diversificazione del prodotto

















